



GIUNTA REGIONALE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

**LEGGE REGIONALE DI ABROGAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO REGIONALE**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 24 ottobre 2019

LEGGE REGIONALE DI ABROGAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO REGIONALE

RELAZIONE

Sigg. Consiglieri,

Con il presente intervento normativo si intende aggiornare l'ordinamento giuridico piemontese procedendo all'abrogazione espressa di quelle normative regionali che nel frattempo sono state superate da sopravvenuta normativa (statale o regionale) o che hanno in qualche modo cessato i loro effetti diventando inoperanti.

Per completare il percorso di pulizia dell'ambiente normativo regionale e renderne più trasparente ed agevole la fruizione da parte degli operatori e degli utenti, è opportuno evidenziare che con il presente intervento sono state effettuate anche delle abrogazioni parziali (riguardanti singole partizioni all'interno della norma regionale), eliminando in maniera circoscritta ma altrettanto significativa, intere disposizioni regionali ormai desuete, superate, possibili fonti di errate interpretazioni o addirittura in contrasto con la vigente normativa, in quanto rese inapplicabili ed incompatibili con disposizioni legislative statali o inconciliabili con le previsioni costituzionali relative alla potestà legislativa statale in determinate materie.

Al momento le leggi regionali vigenti dall'inizio della prima legislatura sono complessivamente 916.

Di seguito si riportano le motivazioni dell'abrogazione per i singoli ambiti di intervento.

TURISMO

1) Legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva);

Si tratta di una legge con cui si è provveduto in passato (anni 1974 e 75) a concedere a favore degli enti pubblici e privati operanti nel settore turistico specifiche provvidenze per la realizzazione di opere di costruzione, ammodernamento e adattamento di esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri ai fini dello sviluppo economico del movimento turistico. Ad oggi, la norma in esame risulta non più finanziata e implicitamente abrogata dalla disciplina successiva (l.r. 18/1999 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica") che, in tale ambito, è intervenuta a regolare adeguatamente la materia.

La legge è stata infatti oggetto di ripetuti interventi legislativi che, in rapporto agli anni di riferimento, hanno autorizzato ulteriori finanziamenti o proroghe, incentivando il movimento turistico fino agli anni '90. Tali interventi successivi (citati ai numeri da 2 a 9) sono riconducibili o collegati alla l.r. 23/1974 e pertanto, in conseguenza della temporaneità degli effetti giuridico-economici prodottisi, si possono ritenere attualmente privi di efficacia ed inapplicabili.

2) Legge regionale 4 settembre 1975, n. 49 (Rifinanziamento delle legge regionale 12 agosto 1974, n. 23);

3) Legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9 (Proroga e modifiche delle disposizioni delle legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-recettiva);

4) Legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico-recettiva);

5) Legge regionale 12 agosto 1981, n. 28 (Proroga e modifiche della legge regionale 31/8/1979, n. 56 “Provvedimenti per l’incentivazione turistico-recettiva”);

6) Legge regionale 31 luglio 1984, n. 35 (Interventi per lo sviluppo dell’offerta turistica);

7) Legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 (Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell’offerta turistica),

8) Legge regionale 11 aprile 1990, n. 27 (Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 concernente la programmazione degli interventi per lo sviluppo dell’offerta turistica);

9) Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”).

PROGRAMMAZIONE

10) Legge regionale 4 luglio 1977, n. 36 (Partecipazione della Regione alla società azionaria gestione aeroporto di Torino (S.A.G.A.T.));

Norma superata a seguito della cessione delle quote societarie da parte di FinPiemonte s.p.a. La norma sulle nomine non è adeguata alla l.r. 39/1995

11) Legge regionale 22 aprile 1980, n. 22 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Aeroporto di Cerrione "S.A.C.E.");

Norma inoperante che disciplina la partecipazione regionale in SACE, società di cui la Regione ha ceduto la propria quota.

12) Legge regionale 30 maggio 1991, n. 22 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società E.C. B.I.C. Piemonte S.p.A.);

Legge inoperante che disciplina la partecipazione della Regione in EC BIC, società liquidata

13) Legge regionale 7 agosto 2000, n. 46 (Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia ~S.p.A.);

Legge che disciplina la partecipazione regionale in Texilia, società fusa per incorporazione e conseguente costituzione della Città Studi s.p.a.

AGRICOLTURA

14) Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012))

La legge interviene a modificare l’articolo 40 della legge finanziaria regionale 2012 in materia di caccia. Attualmente tutta la disciplina relativa alla tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria è ricompresa nella l.r. 5/2018 che ha assorbito tutte le precedenti normative. Pertanto, la norma in esame risulta già implicitamente abrogata.

BILANCIO E TRIBUTI

- 15) Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF);
- 16) Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 27 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie);
- 17) Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie);
- 18) Legge regionale 30 gennaio 2013, n. 2 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2013);
- 19) Legge regionale 27 marzo 2013, n. 4 (Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013);
- 20) Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF)
- 21) Legge regionale 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016);
- 22) Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015);
- 23) Legge regionale 23 marzo 2015, n. 5 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015);
- 24) Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie);
- 25) Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie);
- 26) Legge regionale 28 marzo 2017, n. 3 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2017);
- 27) Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie);
- 28) Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie)

*** La legge regionale 26/2011 (n. 15) è inoperante, in quanto implicitamente abrogata dalla legge regionale 8/2013.**

Tutte le leggi regionali sopra riportate nella materia “Bilancio e tributi” dal numero 16 al numero 28, non sono più operanti ed hanno terminato i loro effetti in quanto si riferivano a specifiche annualità finanziarie o disponevano in modo provvisorio in attesa dell’approvazione degli strumenti finanziari definitivi.

In relazione all’allegato B (ABROGAZIONI PARZIALI DI DISPOSIZIONI REGIONALI) si precisa che l’abrogazione dell’articolo 1 della l.r. 8/2006 è giustificato dalle due successive (art. 10 l.r. 11/2012 e art. 18 l.r. 23/2015) che prevedono il supporto tecnico-amministrativo ai comuni da parte della Regione. Si è ritenuto invece di mantenere gli artt. 2 e 2 bis al fine di garantire in particolar modo una tutela ai piccoli comuni (quelli sotto i 5.000 abitanti).

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Art. 2.
(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le disposizioni regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni regionali individuate nell'allegato B alla presente legge.
3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
4. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.
5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la struttura tecnica regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) (numero 22 dell'allegato B) è soppressa. I procedimenti in corso sono conclusi con l'archiviazione della richiesta di parere di cui viene data comunicazione al richiedente.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

LEGGI REGIONALI DA ABROGARE

TURISMO

- 1) Legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva);
- 2) Legge regionale 4 settembre 1975, n. 49 (Rifinanziamento delle legge regionale 12 agosto 1974, n. 23);
- 3) Legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9 (Proroga e modifiche delle disposizioni delle legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-recettiva);
- 4) Legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico-recettiva);
- 5) Legge regionale 12 agosto 1981, n. 28 (Proroga e modifiche della legge regionale 31/8/1979, n. 56 "Provvedimenti per l'incentivazione turistico-recettiva");
- 6) Legge regionale 31 luglio 1984, n. 35 (Interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica);
- 7) Legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 (Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica),
- 8) Legge regionale 11 aprile 1990, n. 27 (Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 concernente la programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica);
- 9) Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte").

PROGRAMMAZIONE

- 10) Legge regionale 4 luglio 1977, n. 36 (Partecipazione della Regione alla società azionaria gestione aeroporto di Torino (S.A.G.A.T.));
- 11) Legge regionale 22 aprile 1980, n. 22 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Aeroporto di Cerrione "S.A.C.E.");
- 12) Legge regionale 30 maggio 1991, n. 22 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società E.C. B.I.C. Piemonte S.p.A.);
- 13) Legge regionale 7 agosto 2000, n. 46 (Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia ~S.p.A.);

AGRICOLTURA

14) Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012))

BILANCIO E TRIBUTI

15) Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF);

16) Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 27 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie);

17) Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie);

18) Legge regionale 30 gennaio 2013, n. 2 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2013);

19) Legge regionale 27 marzo 2013, n. 4 (Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013);

20) Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF)

21) Legge regionale 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016);

22) Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015);

23) Legge regionale 23 marzo 2015, n. 5 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015);

24) Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie);

25) Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie);

26) Legge regionale 28 marzo 2017, n. 3 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2017);

27) Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie);

28) Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie).

ABROGAZIONI PARZIALI DI DISPOSIZIONI REGIONALI

PROGRAMMAZIONE

- 1) il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione);
- 2) l'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 1 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società consortile per azioni CONSUSA (Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa));
- 3) l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 63 (Partecipazione della Regione Piemonte alla società consortile 'Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A.);
- 4) l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione della Regione Piemonte alla società 'Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni");
- 5) il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale);
- 6) l'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019)

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

- 7) gli articoli 9, 11 e 13 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);
l'
- 8) articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- 9) il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 (Legge Finanziaria per l'anno 2010);
- 10) l'articolo 8 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
- 11) l'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);
- 12) gli articoli 38 e 39 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015)

OPERE E LAVORI PUBBLICI, APPALTI

13) le parole: “della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell’articolazione organizzativa vigente e” del primo comma dell’articolo 7 ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali);

14) le parole: “o una spesa”, le parole: “dell’appalto concorso” e le parole: “nei casi previsti nei successivi articolo 30 e 31” del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione);

15) gli articoli 25, 27, 28, 30, 34, 38, 40, 41 e 42 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione);

16) le parole: “affisso presso la sede della Giunta Regionale” e le parole: “nonché, per estratto, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale,” del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione)

17) le lettere c), d) ed h) del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione);

18) i commi 6, 8 e 9 dell’articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione);

19) le parole: “tra quelle iscritte negli elenchi di cui al VI comma dell’art. 29” dell’alinea del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione);

20) le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione);

21) il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione);

22) l’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici);

23) l’articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)

AMBIENTE

24) il comma 9 dell’articolo 11 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA))

ENTI LOCALI

25) l’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi).